

Circolo «CULTURA, insieme»

Libera associazione italo-elvetica per la cultura ed il tempo libero

S T A T U T O

I Denominazione, sede

Art. 1

Il Circolo «CULTURA, insieme», con sede a Chiasso, è costituito come libera associazione di persone che, vivendo nello stesso territorio e nello stesso contesto sociale, desiderano arricchire il proprio patrimonio culturale, stabilendo un rapporto e un dialogo comune finalizzati a tale realizzazione.

Si dichiara osservante dei principi fondamentali delle Costituzioni italiana ed elvetica ed è retto dalle norme del presente Statuto e degli articoli 60 e ss. del Codice Civile Svizzero.

Il Circolo «CULTURA, insieme», (denominato di seguito C.C.i.), è apolitico, aconfessionale, apartitico, non ha e non può avere fini di lucro.

Le cariche statutarie non danno diritto a remunerazione.

L'anno sociale inizia il 1. gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.

II Finalità

Art. 2

Scopi fondamentali del C.C.i. sono:

- a) promuovere attività culturali, di formazione e di divulgazione, affinché i soci sviluppino le loro conoscenze e si sentano partecipi della società in cui vivono e operano;
- b) promuovere attività ricreative, sussidiarie alle precedenti, per un sano impiego del tempo libero.

Ai fini della realizzazione dei programmi, il C.C.i. promuove intese e scambi con Organizzazioni ed Enti esistenti sul posto, che operano nel campo della cultura.

In via primaria, è gradito e auspicabile il patrocinio delle Autorità diplomatiche italiane e delle Autorità svizzere, segnatamente cantonali e comunali ticinesi.

III Soci

Art. 3

1. Al C.C.i. possono essere iscritti con la qualifica di soci ordinari, cittadini italiani e svizzeri, nonché di altre nazionalità, ovunque residenti.

Il Consiglio direttivo può attribuire la qualifica di socio onorario alle personalità che abbiano portato importante contributo morale e/o materiale al C.C.i.

La qualifica di socio onorario consente il versamento di un contributo di apprezzamento per l'attività di promozione culturale svolta dal C.C.i.

2. La qualifica di socio si acquisisce con il versamento della quota sociale e si perfeziona con il rilascio della tessera.
3. I soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi direttivi del C.C.i.

Art. 4

1. I soci ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee, sono elettori ed eleggibili alle cariche statutarie del C.C.i.
2. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività del Circolo; possono formulare idee e proposte, da sottoporre al Consiglio direttivo, per la realizzazione delle attività societarie.

Art. 5

La qualifica di socio si perde:

- a) per mancato pagamento della quota ordinaria;
- b) per dimissioni;
- c) per comportamento in contrasto con le norme statutarie e che, comunque, arrechi nocimento alle attività e agli scopi del C.C.i.

IV Organi

Art. 6

Sono organi del C.C.i.:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio direttivo
- c) i Revisori
- d) le Commissioni speciali

Art. 7

L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano del C.C.i.

Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci effettivi.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea, in conformità delle norme statutarie, sono vincolanti per tutti i soci.

Art. 8

1. All'Assemblea dei soci, con maggioranza assoluta, compete:
 - a) l'elezione dei membri del Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti;
 - b) l'elezione del presidente
 - c) l'approvazione del verbale dell'ultima assemblea;
 - d) l'approvazione ed il giudizio del rapporto annuale del Presidente sull'attività svolta dal Consiglio direttivo;
 - e) l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
 - f) l'approvazione dei conti e il conseguente scarico del Cassiere e del Consiglio
2. L'Assemblea con maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti, provvede ad approvare:
 - a) eventuali modifiche statutarie;
 - b) revoche e sostituzioni degli organi sociali

Art. 9

1. L'Assemblea dei soci, in via ordinaria, è convocata una volta all'anno in Chiasso entro il 28 febbraio; in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/5 dei soci o della maggioranza del Consiglio direttivo.
2. Essa è convocata dal Presidente con invito scritto ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
3. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando la presenza dei soci ordinari è almeno la metà più uno; in seconda convocazione, 15 minuti più tardi, qualunque sia il numero dei soci presenti.
4. Il Presidente dirige i lavori dell'Assemblea, coadiuvato dal segretario e, occorrendo, da due scrutatori eletti dall'Assemblea.
5. Il socio ordinario può rappresentare con delega sottoscritta un altro socio, con al massimo di una delega.

Art. 10

Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante del C.C.i. ed è costituito da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari iscritti al Circolo.

L'Assemblea elegge inoltre 2 membri supplenti, che subentrano nel Consiglio direttivo per sostituire i membri dimissionari o decaduti.

Entro trenta giorni dall'elezione, il Consiglio direttivo si insedia, su convocazione del presidente e, in prima seduta, elegge tra i suoi membri:

- a) il vicepresidente
- a) il segretario
- b) il cassiere

Art. 11

Il Consiglio direttivo:

- a) promuove le iniziative e le attività del C.C.i.;
- b) amministra il patrimonio del Circolo, provvedendo alla gestione delle attività sociali, autorizzando le relative entrate nei limiti, queste ultime, delle somme stanziare nei diversi titoli del bilancio preventivo;
- c) delibera in merito agli atti contrattuali necessari per lo svolgimento della attività sociali;
- d) assegna ai vari consiglieri responsabilità nei vari settori dell'attività;
- e) stabilisce l'ammontare della quota annuale di associazione;
- f) indice il tesseramento;
- g) esamina, in via preliminare, l'espulsione dei soci, sottoponendo le questioni all'Assemblea dei soci;
- h) redige il bilancio preventivo e il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci, unitamente alla realizzazione programmatica sulle attività da svolgere e alla relazione consuntiva di quelle svolte nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto;
- i) redige le note di variazione al bilancio per le entrate e per le spese straordinarie ed impreviste, provvedendo a notificarle alla prima Assemblea dei soci per la dovuta ratifica;
- l) attribuisce la qualifica di socio onorario;
- m) decide la costituzione di "commissioni speciali" per lo svolgimento di particolari manifestazioni;
- n) prende in generale ogni altra decisione nell'interesse del Circolo, che non sia deferita dal presente statuto ad altri organi sociali.

Art. 12

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni volta lo ritenga necessario per lo svolgimento pratico delle attività e almeno una volta al mese o a richiesta di 1/5 dei membri del Consiglio direttivo.
2. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della metà più uno dei membri.
3. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti.

4. I membri che non intervengono, senza valido motivo, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio direttivo, che procede alla sostituzione con i membri supplenti. Il segretario e il cassiere, se sostituiti, devono comunque fornire rendiconto delle loro attività al Consiglio e dare consegna la subentrante.
5. Le riunioni del Consiglio sono verbalizzate a cura del segretario.

Art. 13

1. I membri del Consiglio direttivo non possono svolgere o farsi promotori di attività in contrasto o in concorrenza con le attività del C.C.i.
2. Il Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta, decide di deferire la questione all'Assemblea dei soci, per l'eventuale revoca.

Art. 14

Il Consiglio direttivo è eletto per quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Art. 15

Il presidente

Il presidente rappresenta il C.C.i. di fronte ai soci e, nei limiti delle norme vigenti, di fronte ai terzi.

Il presidente presiede alle riunioni del Circolo e ne dirige l'attività.

Il presidente:

- a) cura l'esatta osservanza dello Statuto da parte di tutti i soci,
- b) convoca e presiede le sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo,
- c) stipula gli atti contrattuali per lo svolgimento delle attività sociali, previa delibera del Consiglio,
- d) dispone il pagamento, in conformità delle deliberazioni del Consiglio, vidimando, unitamente al cassiere, i documenti giustificativi;
- e) in casi di straordinaria necessità ed urgenza può disporre il pagamento di piccole somme, informando il Consiglio nella successiva seduta;
- f) presenta all'Assemblea dei soci la relazione consuntiva dell'anno precedente e la relazione programmatica, su delibera del Consiglio, per l'anno successivo;
- g) accetta, con delibera del Consiglio, lasciti o disponibilità devolute al Circolo.

Art. 16

Il vicepresidente coadiuva il presidente e ha funzioni vicarie.

Art. 17

Il segretario:

- a) tiene aggiornate le liste dei soci;
- b) prepara, su indicazioni del presidente, le convocazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;
- c) compila i verbali delle Assemblee, firmandoli unitamente al presidente;
- d) attende alle funzioni amministrative del Consiglio direttivo e alla corrispondenza del Circolo.

Art. 18

Il cassiere:

- a) riscuote le quote sociali e tutte le entrate societarie, che vengono subito versate in un conto bancario o postale designato dal Consiglio direttivo cointestato con il presidente e il vicepresidente;
- b) predispone il pagamento delle spese preventivate, raccogliendo i documenti giustificativi e facendoli vidimare dal presidente;
- c) predispone tutti gli elementi contabili necessari al Consiglio direttivo per la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'attività sociale.

La sua contabilità è sempre a disposizione del Consiglio direttivo e dei Revisori.

Art. 19

I Revisori

1. L'Assemblea nomina ogni quattro anni, tra i suoi membri effettivi due revisori dei conti. Essi possono essere rieletti. Essi non possono fare parte del Consiglio direttivo.
2. La verifica dei conti avviene una volta l'anno in vista della chiusura di bilancio.
3. I revisori presentano all'Assemblea ordinaria dei soci una relazione scritta.

Art. 20

Commissioni speciali

1. Ai fini della realizzazione di particolari programmi culturali e/o ricreativi, il presidente, su decisione a maggioranza del Consiglio direttivo, può istituire temporaneamente uno o più gruppi di lavoro, denominati "Commissioni speciali", i cui membri sono scelti tra tutti i soci del C.C.i.
2. È possibile l'apporto temporaneo di determinate persone esterne che, per le loro particolari capacità, possono dare un valido contributo finalizzato alla realizzazione di un programma.

3. La durata temporale di dette Commissioni speciali è limitata alla realizzazione del programma.
4. Il Consiglio direttivo designa altresì un esponente di dette Commissioni che ne assume la direzione e la responsabilità.
5. Insediata la Commissione speciale, ricevuta l'indicazione del programma stabilito, questa opera informando periodicamente il presidente sull'andamento del lavoro, rispettando i tempi di esecuzione previsti e i limiti della copertura finanziaria assegnata.

V Patrimonio e mezzi finanziari

Art. 21

1. Il patrimonio sociale è costituito dai beni di proprietà del C.C.i.
2. Consegnatario dei beni mobili di proprietà è il presidente che, a seconda della natura e utilizzazione, può designare dei consegnatari.
3. Il presidente, su delibera del Consiglio direttivo, accetta lasciti e disponibilità mobiliari destinati al C.C.i.

Art. 22

1. Le entrate sono costituite:
 - a) dalle quote sociali di tesseramento,
 - b) dai contributi pubblici e privati,
 - c) dalle donazioni,
 - d) dagli eventuali utili derivanti dalle iniziative nel corso della realizzazione dei programmi,
 - e) da sponsorizzazioni,
2. I mezzi finanziari del C.C.i. sono destinati:
 - a) a coprire le spese generali di gestione,
 - b) a finanziare le varie attività culturali e, in via sussidiaria, quelle ricreative.

Art. 23

Il patrimonio sociale garantisce gli impegni del C.C.i. nei confronti dei terzi.

È esclusa la responsabilità dei soci o degli altri organi statutari per gli impegni del Circolo, salvo i casi di responsabilità colposa o dolosa individuale e collettiva.

Art. 24

Patrocinatori (Sponsor)

1. Il Consiglio direttivo può adoperarsi nella ricerca di sostenitori pubblici o privati che finanzino temporaneamente o durevolmente le attività del Circolo.
2. Il Consiglio direttivo ha il dovere di accertare, in via preliminare, la rispettabilità e la credibilità del patrocinatore.
3. L'ammontare delle erogazioni di cui sopra è versato immediatamente nel conto sociale e deve essere iscritto a bilancio.

Art. 25

L'eventuale sede sociale del C.C.i. è riservata ai soci, agli organi statutari e alle Commissioni speciali.

Il Consiglio direttivo, con apposito regolamento, stabilisce i termini di utilizzo.

VI Modifica dello Statuto e scioglimento del Circolo

Art. 26

Il presente Statuto può essere modificato con il voto dei 2/3 dei soci presenti all'Assemblea.

Art. 27

1. Il C.C.i. è sciolto con il voto dell'Assemblea dei soci e con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti.
2. In caso di scioglimento del Circolo, il patrimonio sociale netto rimanente, dopo il pagamento di ogni debito, è devoluto in opere di beneficenza.
3. La devoluzione del residuo attivo netto e delle proprietà mobiliari è decisa dall'Assemblea a maggioranza semplice.

VII Disposizioni temporali e finali

Art. 28

1. Il Consiglio promotore costitutivo del C.C.i. ha il compito di riunire la prima Assemblea dei soci e di far approvare il presente Statuto.
2. Approvato lo Statuto ed eletto il Consiglio direttivo, nonché gli altri organi statutari, il Consiglio promotore esaurisce la sua iniziativa e si scioglie.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci, nel corso della riunione annuale il 14 febbraio 1990. Presidente Paolo Cascavilla.

Modifiche sono state apportate all'art. 3 e all'art. 7, dell'Assemblea dei soci il 26 gennaio 1996. Presidente Paolo Cascavilla.

Modifiche sono state apportate agli art. 2 cpv.3; 3 n.1 nuovo cpv. 3; 8; 9 n.1; 9 n. 3; 10 cpv. 3; 14; 19 n.1; dell'Assemblea dei soci il 15 marzo 2016. Presidente avv. Flavio Cometta